



Comune di

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

Registro Generale N. 44

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 del 25-07-2023

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA DEL LUNGOMARE DIMARINA DI GIOIOSA IONICA

IL SINDACO

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di luglio,

Premesso che

- con nota prot. n. 16.2023_GEST.MGJ del 25/07/2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 16210 del 25.07.2023, la Società CO.E.ME. assegnataria del servizio "Gestione del depuratore comunale, stazione di sollevamento e reti fognarie" ha comunicato che *"oggi 25.07.2023 l'impianto di depurazione è in stato di fermo per cause non imputabili né al gestore né all'ente comunale, in quanto si è verificata una rottura sulla linea elettrica da 20.000 volt di competenza ENEL; da un controllo effettuato possiamo dichiarare che al momento i sollevamenti non stanno sversando, ma il depuratore è completamente fermo, pertanto il liquame in ingresso scarica direttamente nel Torrente "TORBIDO", nelle vicinanze dello stesso dovrà essere vietata la balneazione; dalle ore 08:00 i tecnici ENEL si stanno adoperando per installare un gruppo elettrogeno a servizio del depuratore, al momento non hanno dato tempi certi per la risoluzione del guasto"*
- con nota prot.n. 16220 del 25/072023 il responsabile del Procedimento ha comunicato che *"al momento della presente l'impianto di depurazione non è alimentato da energia elettrica a causa di interruzione da parte del distributore causa guasto; si suggerisce di predisporre idonea ordinanza di divieto di balneazione sino al ripristino funzionale dell'impianto e richiedere al distributore l'immediata pulizia del tratto di arenile interessato a sversamento fognario atteso che il distributore non ha inviato al Comune alcuna comunicazione"*.

Considerato difatti che, con la disattivazione dell'impianto di depurazione in argomento, si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato per tutta la durata dell'intervento e comunque sino alla fine delle attività ed alla ripresa del regolare funzionamento dell'impianto;

Visto il D.Lgs. n. 116/2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il D.M. del 30/03/10 attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Considerato che compete ai comuni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs 116/2008 "la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti";

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più ampi canali di informazione, attesa, inoltre, l'impossibilità di delimitare in tempi così brevi le aree interessate;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono richiamati,

nelle acque antistanti il lungomare di Marina di Gioiosa Ionica con decorrenza immediata e comunque sino al completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della linea elettrica ed alla ripresa del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione;

AVVERTE

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 2.05.2008 n. 92;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante *pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente*, nonché sulla *Home Page del sito internet istituzionale* del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;
- che la presente ordinanza venga, altresì, diffusa a mezzo organi di stampa per la massimainformazione alla cittadinanza;
- che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato alle Istituzioni interessate e alle FF.OO;

È fatto obbligo di osservare e, a chiunque spetti, di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta), dalla pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Femia Giuseppe

